

Tabella di concordanza

Oggetto dell'atto:		
Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.		
Disposizione atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale	Commento
Direttiva (UE) 2020/284 Articolo 1 (inserisce la Sezione 2- <i>bis</i> , con gli articoli da 243- <i>bis</i> a 243- <i>quinquies</i> , nel corpo della direttiva 2006/112/CE)	Decreto legislativo di recepimento L'articolo 1 inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il Titolo II- <i>bis</i> , che comprende gli articoli da 40- <i>bis</i> a 40- <i>sexies</i> .	Il recepimento della direttiva (UE) 2020/284 avviene attraverso l'inserimento di un nuovo Titolo II- <i>bis</i> nel corpo del d.P.R. n. 633 del 1972.
Articolo 243- <i>bis</i> della direttiva 2006/112/CE	Articolo 40- <i>bis</i> , Titolo II- <i>bis</i> del dPR n. 633 del 1972	L'articolo 40- <i>bis</i> enuncia le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati.
Articolo 243- <i>ter</i> , par. 1-3 e par. 4, lett. a), della direttiva 2006/112/CE	Articolo 40- <i>ter</i> , Titolo II- <i>bis</i> , del dPR n. 633 del 1972	L'articolo 40- <i>ter</i> istituisce l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40- <i>sexies</i> , sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile



<p>Articolo 243-ter, par. 4, lett. b), della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 40-<i>quater</i>, Titolo II-<i>bis</i>, del dPR n. 633 del 1972</p>	<p>L'articolo 40-<i>quater</i> disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-<i>ter</i>, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate e, successivamente, da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop)</p>
<p>Articolo 243-<i>quater</i>, della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 40-<i>quinqües</i>, Titolo II-<i>bis</i>, del dPR n. 633 del 1972</p>	<p>L'articolo 40-<i>quinqües</i> prevede che la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri oggetto della disciplina in esame, avvenga attraverso l'IBAN o il BIC del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o, in assenza di tale identificativo, attraverso qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione.</p>
<p>Articolo 243-<i>quinqües</i>, della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>Articolo 40-<i>sexies</i>, Titolo II-<i>bis</i> del dPR n. 633 del 1972</p>	<p>L'articolo 40-<i>sexies</i> individua il novero delle informazioni oggetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione da parte dei prestatori dei servizi di pagamento.</p>
<p>Articolo 2, della direttiva (UE) 2020/284</p>	<p>Articolo 4 del presente decreto legislativo</p>	<p>La disposizione di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo dispone in ordine alla decorrenza dell'obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati relativi ai beneficiari e ai pagamenti transfrontalieri e</p>



		prevede che gli stessi si applichino in relazioni ai servizi di pagamento prestati a partire dal 1° gennaio 2024.
--	--	---

